

CAMB/2019/66 del 28 ottobre 2019

CONSIGLIO D'AMBITO

Oggetto: **Servizio Gestione Rifiuti Urbani. Regolazione del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani per l'anno 2020: determinazione dei flussi verso gli impianti di smaltimento e definizione del relativo costo ai sensi dell'art. 16 della l.r. Emilia-Romagna 23 dicembre 2011 n. 23 e dell'art. 25, comma 4, del d.l. 24 gennaio 2012 n. 1.**

IL PRESIDENTE
F.to Assessore Francesca Lucchi

CAMB/2019/66

CONSIGLIO D'AMBITO

L'anno **2019** il giorno 28 del mese di ottobre alle ore 14:00 presso la sala riunioni della sede di ATERSIR, Via Cairoli 8/F - Bologna, si è riunito il Consiglio d'Ambito, convocato con lettera PG.AT/2019/0006814 del 23/10/2019.

Sono presenti i Sigg.ri:

	RAPPRESENTANTE	ENTE			P/A
1	Baio Elena	Comune di Piacenza	PC	Vice Sindaco	P
2	Trevisan Marco	Comune di Salsomaggiore Terme	PR	Consigliere	P
3	Bonvicini Carlotta	Comune di Reggio Emilia	RE	Assessore	P
4	Costi Maria	Comune di Formigine	MO	Sindaco	P
5	Muzic Claudia	Comune di Argelato	BO	Sindaco	P
6	Fabbri Alan	Comune di Ferrara	FE	Sindaco	P
7	Pula Paola	Comune di Conselice	RA	Sindaco	P
8	Lucchi Francesca	Comune di Cesena	FC	Assessore	P
9	Brasini Gianluca	Comune di Rimini	RN	Assessore	P

Il Presidente Lucchi Francesca invita il Consiglio a deliberare sul seguente ordine del giorno.

Oggetto: Servizio Gestione Rifiuti Urbani. Regolazione del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani per l'anno 2020: determinazione dei flussi verso gli impianti di smaltimento e definizione del relativo costo ai sensi dell'art. 16 della l.r. Emilia-Romagna 23 dicembre 2011 n. 23 e dell'art. 25, comma 4, del d.l. 24 gennaio 2012 n. 1.

Visti:

- la direttiva del Consiglio 26 aprile 1999, n. 1999/31/CE, "relativa alle discariche di rifiuti";
- la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 19 novembre 2008, n. 2008/98/CE, "relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive";
- il d.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, recante "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti";
- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale";

- il d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”, convertito con modificazione nella l. 24 marzo 2012, n. 27;
- il d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, “Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”;
- la circolare 6 agosto 2013 del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con la quale viene dichiarata la cessazione dell’efficacia della circolare 30 giugno 2009 dello stesso Ministro;
- la l.r. 6 settembre 1999, n. 25 recante “Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti Locali per l’organizzazione del Servizio idrico integrato e del Servizio di gestione dei rifiuti urbani”;
- la l.r. 23 dicembre 2011, n. 23 recante “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente”;
- la l.r. 30 settembre 2015, n. 16 recante “Disposizioni a sostegno dell’economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla legge regionale 19 agosto 1996 n. 31 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)”, così come modificata dalla l.r. 18 luglio 2017, n. 16;
- la deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna 11 giugno 2012, n. 754 recante “Approvazione delle linee guida per la rendicontazione del servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati in Emilia-Romagna ai sensi dell’art. 12, comma 1, lettere a), b), c) e g), della legge regionale n. 23 del 2011”;
- la deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna 11 febbraio 2013, n. 135 recante “Disposizioni relative alla determinazione del corrispettivo per lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati di cui all’art. 16, comma 1, della l.r. 23/2011 ed aggiornamento della direttiva Linee guida per la rendicontazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati in Emilia-Romagna di cui alla D.G.R. 754/2012”;
- la deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna 24 marzo 2014, n. 380 recante “Modificazioni alla D.G.R. 135/2013 - Disposizioni in materia di definizione, e gestione del limite di incremento, del corrispettivo per lo smaltimento dei rifiuti urbani” che limita la validità applicativa della D.G.R. 135/2013 al solo anno di regolazione 2014, in ragione dell’opportunità di sviluppare una nuova direttiva di aggiornamento;
- la deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna 27 aprile 2015, n. 467 recante “Criteri per la determinazione del corrispettivo per lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati ai sensi dell’art. 16, comma 1, della l.r. 23/2011”;
- la deliberazione dell’Assemblea Legislativa dell’Emilia-Romagna n. 67 del 3 maggio 2016 di approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti ai sensi dell’art. 199 del d.lgs. n. 152 del 2006;

- la deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna 17 ottobre 2016, n. 1660 recante “Analisi concernenti l’andamento della produzione dei rifiuti nell’anno 2016 e disposizioni relative ai flussi di rifiuti in attuazione dell’art. 25 delle norme tecniche del Piano regionale di gestione dei rifiuti approvato con deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 67 del 03.05.2016”;
- la deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna 16 ottobre 2017, n. 1541 recante “Analisi concernenti l’andamento della produzione dei rifiuti nell’anno 2017 e disposizioni relative ai flussi di rifiuti in attuazione dell’art. 25 delle norme tecniche del Piano regionale di gestione dei rifiuti approvato con deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 67 del 03.05.2016”;
- la deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna 22 ottobre 2018, n. 1758 recante “Analisi concernenti l’andamento della produzione dei rifiuti nell’anno 2018 e disposizioni relative ai flussi di rifiuti in attuazione dell’art. 25 delle norme tecniche del Piano regionale di gestione dei rifiuti approvato con deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 67 del 03.05.2016”;
- la deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna 27 dicembre 2018, n. 2277 recante “Monitoraggio intermedio del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti approvato con deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 67 del 3 maggio 2016 e disposizioni relative ai flussi di rifiuti”;
- la deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna 08 aprile 2019, n. 548 recante “Disposizioni relative ai flussi di rifiuti di cui al Piano di Gestione Regionale approvato con deliberazione di Assemblea Legislativa n. 67 del 3 maggio 2016”;
- la deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna 24 giugno 2019, n. 1062 recante “Monitoraggio intermedio del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti approvato con deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 67 del 3 maggio 2016 e disposizioni relative ai flussi di rifiuti”;

premesse che:

- la l.r. n. 23/2011 ha istituito l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, di seguito anche “Agenzia”, cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali della Regione per l’esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al d.lgs. n. 152/2006;
- l’Agenzia esercita le proprie funzioni per l’intero territorio regionale e dal 1° gennaio 2012 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi delle sopresse forme di cooperazione di cui all’art. 30 della l.r. n. 10/2008;

richiamati:

- l’art. 25, comma 4, del d.l. n. 1/2012, ai sensi del quale *Per la gestione ed erogazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani sono affidate ai sensi dell’articolo 202 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e nel rispetto della normativa europea e nazionale sull’evidenza pubblica, le seguenti attività:*

- a) la gestione ed erogazione del servizio che può comprendere le attività di gestione e realizzazione degli impianti;
- b) la raccolta, la raccolta differenziata, la commercializzazione e l'avvio a smaltimento e recupero, nonché, ricorrendo le ipotesi di cui alla lettera a), smaltimento completo di tutti i rifiuti urbani e assimilati prodotti all'interno dell'ATO. Nel caso in cui gli impianti siano di titolarità di soggetti diversi dagli enti locali di riferimento, all'affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani devono essere garantiti l'accesso agli impianti a tariffe regulate e predeterminate e la disponibilità delle potenzialità e capacità necessarie a soddisfare le esigenze di conferimento indicate nel piano d'ambito;
- l'art. 16, comma 1, della l.r. n. 23/2011, ai sensi del quale *In presenza di un soggetto privato proprietario dell'impiantistica relativa alla gestione delle operazioni di smaltimento dei rifiuti urbani di cui all'articolo 183, comma 1, lettera z), del decreto legislativo n. 152 del 2006, compresi gli impianti di trattamento di rifiuti urbani classificati R1 ai sensi dell'Allegato C, Parte IV, del decreto legislativo n. 152 del 2006, l'affidamento della gestione del servizio dei rifiuti urbani non ricomprende detta impiantistica che resta inclusa nella regolazione pubblica del servizio. A tal fine l'Agenzia individua dette specificità, regola i flussi verso tali impianti, stipula il relativo contratto di servizio e, sulla base dei criteri regionali, definisce il costo dello smaltimento da imputare a tariffa tenendo conto dei costi effettivi e considerando anche gli introiti;*
 - l'art. 6, comma 2, della l.r. n. 16/2015, ai sensi del quale *Il gestore del servizio di raccolta potrà essere diverso da quello degli impianti di smaltimento dei rifiuti ai sensi dell'art. 25, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;*

richiamate le disposizioni relative alla determinazione del corrispettivo per lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati alla base del processo di definizione delle tariffe di accesso agli impianti per gli affidatari del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani contenute nella deliberazione di Giunta regionale n. 467/2015;

richiamati in specie i criteri per la determinazione del corrispettivo per lo smaltimento individuati dalle disposizioni di cui alla deliberazione regionale n. 467/2015 *tesi a limitare eventuali fenomeni di sussidio incrociato, che possano penalizzare gli utenti e creare extra-profitti a seguito di una non corretta attribuzione dei costi;*

richiamate le linee guida per la rendicontazione del servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati approvate con deliberazione regionale n. 754/2012, così come integrate e aggiornate dalla deliberazione n. 135/2013 per l'acquisizione delle informazioni per il calcolo del corrispettivo per lo smaltimento;

considerato che i criteri di calcolo individuati nella deliberazione n. 467/2015 *sono da considerarsi integrativi rispetto alla disciplina del metodo normalizzato di cui al d.P.R. n. 158/1999 o del metodo tariffario in vigore, che individua le componenti di costo e definisce i criteri per il calcolo della tariffa di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati nel suo complesso e*

comprensiva degli oneri connessi alla parte impiantistica ed alle attività di gestione riconducibili alle attività di smaltimento, così come precisato nella medesima deliberazione n. 467/2015;

considerato che ai sensi della deliberazione regionale n. 467/2015 *il corrispettivo per lo smaltimento [...] è determinato annualmente e che l'incremento annuo massimo del costo di smaltimento [...] è pari al 10%. In caso di potenziale superamento di tale soglia il recupero dei costi oltre soglia avviene negli anni successivi garantendo il rispetto del limite di aumento annuale del 10% ed il riconoscimento degli interessi legali [...];*

ritenuto di applicare i suindicati criteri regionali anche per regolare le tariffe di accesso agli impianti che trattano rifiuti urbani ai sensi dell'art. 25, comma 4, del d.l. n. 1/2012, in relazione al caso in cui gli impianti siano di titolarità di soggetti diversi dagli enti locali di riferimento, per quanto disposto anche dall'art. 6, comma 2, della l.r. n. 16/2015;

richiamate le precedenti deliberazioni di questo Consiglio:

- n. 14 del 5 giugno 2013, recante “Approvazione della ricognizione del sistema impiantistico di smaltimento dei rifiuti urbani ai sensi dell’art. 16, comma 2, della l.r. n. 23/2011”;
- n. 61 del 12 novembre 2014, recante “Regolazione del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani per l’anno 2014: determinazione dei flussi verso gli impianti di smaltimento e definizione del relativo costo ai sensi dell’art. 16 della L.R. Emilia-Romagna 23 dicembre 2011 n. 23 e dell’art. 25, comma 4, del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1”;
- n. 68 del 17 dicembre 2014, recante “Schema di contratto di servizio di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati per l’anno 2014 – Approvazione ai sensi dell’art. 16 della L.R. Emilia-Romagna 23 dicembre 2011 n. 23 e dell’art. 25, comma 4, del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1”;
- n. 66 del 21 dicembre 2015, recante “Regolazione del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani per l’anno 2015: determinazione dei flussi verso gli impianti di smaltimento e definizione del relativo costo ai sensi dell’art. 16 della l.r. Emilia-Romagna 23 dicembre 2011 n. 23 e dell’art. 25, comma 4, del d.l. 24 gennaio 2012 n. 1”;
- n. 56 del 7 ottobre 2016, recante “Regolazione del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani per l’anno 2016: determinazione dei flussi verso gli impianti di smaltimento e definizione del relativo costo ai sensi dell’art. 16 della l.r. Emilia-Romagna 23 dicembre 2011 n. 23 e dell’art. 25, comma 4, del d.l. 24 gennaio 2012 n. 1”;
- n. 91 del 22 novembre 2017 recante “Regolazione del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani per l’anno 2017: determinazione dei flussi verso gli impianti di smaltimento e definizione del relativo costo ai sensi dell’art. 16 della l.r. Emilia-Romagna 23 dicembre 2011 n. 23 e dell’art. 25, comma 4, del d.l. 24 gennaio 2012 n. 1”;
- n. 92 del 22 novembre 2017 recante “Regolazione del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani per l’anno 2018: determinazione dei flussi verso gli impianti di smaltimento e definizione del relativo costo ai sensi dell’art. 16 della l.r. Emilia-Romagna 23 dicembre 2011 n. 23 e dell’art. 25, comma 4, del d.l. 24 gennaio 2012 n. 1”;

- n. 56 del 25 luglio 2018 recante “Procedura per la definizione del percorso approvativo della pianificazione economico finanziaria 2019 e anni seguenti – Sostituzione della procedura di cui alla delibera del Consiglio d’Ambito n. 51 del 27 luglio 2017 recante “Procedura per la definizione del percorso approvativo della pianificazione economico finanziaria 2018 e anni seguenti”;
- n. 72 del 8 novembre 2018 recante “Regolazione del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani per l’anno 2019: determinazione dei flussi verso gli impianti di smaltimento e definizione del relativo costo ai sensi dell’art. 16 della l.r. Emilia-Romagna 23 dicembre 2011 n. 23 e dell’art. 25, comma 4, del d.l. 24 gennaio 2012 n. 1.”;
- n. 21 del 20 marzo 2019 recante “Regolazione del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani per l’anno 2019: rideterminazione dei flussi verso gli impianti di smaltimento e definizione del relativo costo ai sensi dell’art. 16 della l.r. Emilia-Romagna 23 dicembre 2011 n. 23 e dell’art. 25, comma 4, del d.l. 24 gennaio 2012 n. 1, in applicazione della D.G.R.. n. 2277 del 27 dicembre 2018 – Riforma della deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 72 del 8 novembre 2018”;

vista la delibera n. 626 del 7 giugno 2017 dell’ANAC, che contiene l’indicazione per cui nei Contratti di servizio inerenti lo smaltimento dei rifiuti l’Agenzia dovrebbe prevedere adeguate limitazioni e controlli in merito ai subaffidamenti effettuati dalle società di gestione;

ritenuto di confermare anche per l’anno 2020 i criteri applicativi contenuti nella precedente deliberazione di questo Consiglio n. 61 del 12 novembre 2014, in relazione alla metodologia di calcolo del corrispettivo in quanto congruente con i criteri stabiliti nella deliberazione regionale n. 467/2015, e gli impianti al servizio dello smaltimento dei rifiuti urbani specificati nella medesima deliberazione, ad eccezione degli impianti fuoriusciti dalla pianificazione regionale:

- RE-TM-IREN di Carpineti (RE) non più operativo;
- BO-TMB-NGEO di S. Agata Bolognese (BO) al quale non sono più conferiti rifiuti urbani indifferenziati;
- FE-TMB-HERAMB di Ostellato (FE) al quale non sono più conferiti rifiuti urbani indifferenziati;

ritenuto altresì di precisare:

- che con l’entrata in funzione della linea di stabilizzazione l’acronimo dell’impianto di Borgo Val di Taro (PR) PR-TM-OPPI diviene PR-TMB-OPPI;
- che dal 1° gennaio 2015 è divenuta operativa la fusione della società Akron SpA in Herambiente SpA e pertanto da tale data Herambiente SpA gestisce direttamente l’impianto denominato BO-TMB-AKRON di Imola (BO);
- che dal 1° gennaio 2016 il gestore Tecnoborgo SpA dell’impianto PC-INC di Piacenza è stato incorporato in Iren Ambiente SpA;
- che dal 1° giugno 2017 Clara SpA è subentrata nella gestione del servizio di raccolta nei Comuni precedentemente serviti da Area SpA e Cmv Raccolta Srl (già Cmv Servizi Srl);

- che dal 1° gennaio 2018 la società Alea Ambiente SpA è subentrata ad Hera SpA nella gestione del servizio di raccolta nei Comuni di Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Galeata, Meldola, Modigliana, Portico e San Benedetto, Predappio, Rocca San Casciano e Tredozio;
- che dal 1° gennaio 2017 non è previsto il conferimento di rifiuti urbani indifferenziati all'impianto di trattamento meccanico di Forlì (FC-TM-HERAMB) ove il conferimento avverrà direttamente all'inceneritore FC-INC;
- che dal 9 maggio 2019 la gestione dell'impianto di smaltimento di Cà dei Ladri di Gaggio Montano (BO) è affidata in concessione dalla proprietà Cosea Consorzio al gestore Herambiente S.p.A., come comunicato con lettera prot. 3355 del 21/05/2019, che subentra per la stipula del contratto di smaltimento; ai fini della determinazione del corrispettivo di smaltimento si ritiene di mantenere tale impianto come esterno al polo impiantistico di Herambiente S.p.A., in considerazione del suo differente assetto proprietario;

considerato che, per l'anno 2020 la pianificazione regionale, come modificata dalla D.G.R. n. 1062 del 24 giugno 2019, prevede:

- la cessazione dei conferimenti all'impianto di combustione del CDR ed all'impianto di trattamento biologico TB del sito impiantistico di Ravenna, che continua a ricevere conferimenti all'impianto di selezione denominato TM-RA;
- che i rifiuti in uscita dall'impianto BO-TMB-AKRON di Imola (BO) destinati a smaltimento siano conferiti agli inceneritori BO-INC e FC-INC, sempre gestiti da Herambiente SpA, invece che alla discarica di detto sito;
- la prosecuzione del conferimento di rifiuti urbani indifferenziati all'impianto RE-TM-SABAR di Novellara (RE);
- la prosecuzione del conferimento di rifiuti urbani indifferenziati all'impianto BO-TM-COSEA di Gaggio Montano (BO);
- la limitazione dei conferimenti di rifiuti al termovalorizzatore di Parma come previsto dallo specifico accordo tra Gestore, Regione e Comune di Parma, per cui nella pianificazione dei flussi complessivi massimi inviati ad incenerimento a tale impianto si considera il valore di 160.000 tonnellate previsto dalla D.G.R. n. 548 del 8 aprile 2019;

ritenuto:

- di applicare ai costi operativi un'inflazione programmata pari a 0,6%, come da Nota di aggiornamento del DEF 2019 di ottobre 2019, di un recupero di produttività pari al 0,6% e di un conguaglio pari al -0,6% conseguente allo scostamento verificatosi nell'anno 2019 fra l'inflazione programmata del 1,2% e quella reale del 0,6% di tale anno;
- di considerare, ai fini della determinazione della remunerazione del capitale investito, il valore medio del Rendistato nei primi sei mesi dell'anno, pari al 1,898%;
- di considerare, nella determinazione del corrispettivo dell'inceneritore di Granarolo dell'Emilia (BO), i costi individuati nell'Atto di conciliazione giudiziale del 24/10/2018 stipulato tra Unione dei Comuni Terre di Pianura e Frullo Energia Ambiente s.r.l., relativo

ai ricorsi in materia di ICI, IMU e IUC, relativamente alle rate delle annualità 2019 e 2020 (quattro delle nove previste), dando atto che le successive rate saranno computate nelle annualità previste dal piano di pagamento;

ritenuto pertanto:


- di individuare per ogni Comune gli impianti e i poli impiantistici di destinazione per le operazioni di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati per l'anno 2020 secondo quanto indicato nello "Schema cartografico degli impianti di smaltimento e dei flussi di rifiuto indifferenziato ai fini della determinazione del corrispettivo di smaltimento per l'anno 2020" e di regolare i flussi del rifiuto indifferenziato verso tali impianti per l'anno 2020, ai fini di cui all'art. 16, comma 1, della l.r. n. 23/2011, secondo i contenuti del "GRAFO FLUSSI RUR 2020", come sotto riportati;
- di definire per ciascun impianto o polo impiantistico il corrispettivo di smaltimento (in euro) e la relativa tariffa al cancello (in euro/ton) dell'anno 2020, al netto dell'individuazione dei c.d. crediti/debiti da capping secondo la metodologia sviluppata nella deliberazione di questo Consiglio n. 61 del 12 novembre 2014, indicati nella tabella A sotto riportata, ai fini di cui all'art. 16, comma 1, della l.r. n. 23/2011 e di cui all'art. 25, comma 4, del d.l. n. 1/2012 e in applicazione dei criteri stabiliti nella deliberazione regionale n. 467/2015;
- di definire per ciascun gestore della raccolta la tariffa al cancello (in euro/ton) applicata dal gestore dell'impianto o polo impiantistico per l'anno 2020 come indicata nella tabella B e la tariffa applicata (in euro/ton) da ciascun impianto per il conferimento dei sovvalli derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani come indicata nella tabella C, sotto riportate;
- di determinare, ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 467/2015, il credito/debito da capping 2020 che residua da imputare a tariffa per l'anno 2021 e successivi secondo gli importi indicati nella tabella D sotto riportata;
- di confermare per l'anno 2020 lo Schema di contratto di servizio approvato con deliberazione di questo Consiglio n. 68 del 17 dicembre 2014, apportandovi i necessari aggiornamenti derivanti dalla regolazione 2020, compresi i richiami alle nuove disposizioni regionali in materia e, in accoglimento delle indicazioni contenute nella delibera dell'ANAC n. 626 del 7 giugno 2017 già recepite negli schemi di contratto dal 2017 in poi, modificando l'art. 5 come segue: dopo il comma 3, è inserito il seguente "4. Ferma restando la sua piena responsabilità in ordine all'organizzazione e all'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto, il Gestore può subaffidare l'esecuzione di attività operative a soggetti terzi in possesso dei necessari requisiti morali, tecnici ed economico-finanziari tramite procedure rispettose del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.. Il Gestore è tenuto a trasmettere tempestivamente all'Agenzia la documentazione inerente le procedure di subaffidamento svolte e i relativi documenti contrattuali sottoscritti.";
- di conferire mandato al Direttore di provvedere alla stipula del contratto di servizio per lo smaltimento dei rifiuti urbani per l'anno 2020, nelle forme previste dalla normativa vigente, con i soggetti gestori degli impianti e/o poli impiantistici e secondo gli importi tariffari individuati nella presente deliberazione;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;


a voti unanimi e palesi

DELIBERA

1. di individuare per ogni Comune gli impianti e i poli impiantistici relativi alla gestione delle operazioni di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati per l'anno 2020 secondo quanto indicato nello "Schema cartografico degli impianti di smaltimento e dei flussi di rifiuto indifferenziato ai fini della determinazione del corrispettivo di smaltimento per l'anno 2020" e di regolare i flussi del rifiuto indifferenziato verso tali impianti per l'anno 2020, ai fini di cui all'art. 16, comma 1, della l.r. n. 23/2011, secondo i contenuti del "GRAFO FLUSSI RUR 2020", sotto riportati:



GRAFO FLUSSI RUR 2020



Ton indifferenziato 2020	
PC	59.608
PR	55.577
RE	78.599
MO	128.074
BO	223.610
FE	52.378
RA	94.919
FC	69.875
RN	88.520
TOT	851.159

RU a discarica	
sopravaglio e tal quale	61.661
bio-stabilizzato	38.466
Totale	100.127

Nota: valori in tonnellate
In verde i poli del "Gruppo Herambiente"
In giallo i poli di Iren Ambiente

2. di definire per ciascun impianto o polo impiantistico il corrispettivo di smaltimento (in Euro) e la relativa tariffa al cancello (in Euro/ton) dell'anno 2020, al netto dell'individuazione dei c.d. crediti/debiti da capping secondo la metodologia sviluppata nella deliberazione di questo Consiglio n. 61 del 12 novembre 2014, indicati nella tabella A sotto riportata, ai fini di cui all'art. 16, comma 1, della l.r. n. 23/2011 e di cui all'art. 25, comma 4, del d.l. n. 1/2012 e in applicazione dei criteri stabiliti nella deliberazione regionale n. 467/2015:

TABELLA A

Polo impiantistico	Corrispettivo di smaltimento pieno 2020 al netto del capping accumulato al 31/12/2019 (euro)	Tariffa piena T 2020 al netto del capping accumulato al 31/12/2019 (euro/ton)
PC-INC	5.931.181	100
PR-TM-IREN	14.930.410	124
PR-TMB-OPPI	1.115.709	137
RE-TM-SABAR	690.624	118
MO-TMB-AIMAG	1.777.313	185
BO-TM-COSEA	3.284.650	157
MO-INC	7.690.316	99
BO-INC	18.474.431	
BO-TMB-AKRON	3.733.721	
FE-INC	5.523.258	
RA-TM-HERAMB	6.397.276	
FC-INC	11.180.686	
RN-INC	8.989.976	
TOTALE	89.719.552	105

I seguenti costi per stazioni di trasferimento/trasbordo gestite da Herambiente sono stati inseriti all'interno dei costi operativi dei poli impiantistici del Gruppo Herambiente in proporzione ai rifiuti urbani in ingresso ai poli

Bellaria	331.603
Stradelli Guelfi	560.783
Cervia	300.804
Modena	168.674

3. di definire per ciascun gestore della raccolta la tariffa al cancello (in euro/ton) applicata dal gestore dell'impianto o polo impiantistico per l'anno 2019 come indicata nella tabella B e la tariffa applicata (in euro/ton) da ciascun impianto per il conferimento dei sovvalli derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani come indicata nella tabella C, sotto riportate:

TABELLA B		
Tariffe di accesso rifiuti urbani - t anno 2020		
Gestore raccolta	Polo impiantistico	euro/ton
S.Donnino	PR-TM-IREN	124
Montagna 2000	PR-TMB-OPPI	137
Iren	PC-INC	105
	PR-TM-IREN	124
Sabar	RE-TM-SABAR	118
Aimag	MO-TMB-AIMAG	185
Cosea	BO-TM-COSEA	157
Hera	MO-INC, BO-INC, BO-TMB-AKRON, FE-INC, FC-INC, RN-INC, RA-TM-HERAMB	101
Soelia	FE-INC	101
Clara	FE-INC	101
Geovest	MO-INC, BO-INC	101
Montese	MO-INC	101
Alea	FC-INC	101
Montefeltro servizi	RN-INC	101
MEDIA ATO		107
Costo spiaggiato e rifiuti da esumazioni/estumulazioni a discarica		79

NOTA: le tariffe al cancello sono inclusive dei costi per i disagi ambientali e delle stazioni di trasbordo autorizzate D15 e non includono i costi per il post-mortem delle discariche esaurite.

TABELLA C		
Tariffe di accesso rifiuti da trattamento rifiuti urbani - anno 2020		
Da polo	A impianto	euro/ton
PR-TMB-OPPI	w te Parma	86
	discarica Sabar	55
PR-TM-IREN	TB-Aimag	86
RE-TM-SABAR	TB-Aimag	86
BO-TM-COSEA	TB-Akron	86

4. di determinare, ai sensi delle deliberazioni di Giunta regionale n. 467/2015 e n. 1758/2018, il credito/debito da capping 2020 che residua da imputare a tariffa per l'anno 2020 e successivi secondo gli importi indicati nella tabella D sotto riportata (valore positivo in caso di debito da parte del gestore dell'impianto):

TABELLA D	
Polo impiantistico	Credito da capping 2020 (Euro)
Poli impiantistici Iren Ambiente (PC-INC)	-€ 20.222
Poli impiantistici Iren Ambiente (PR-TM-IREN)	-€ 5.744.025
PR-TMB-OPPI	€ 0
RE-TM-SABAR	€ 0
MO-TMB-AIMAG	€ 0
BO-TM-COSEA	€ 0
Poli impiantistici gruppo Herambiente	-€ 5.891.001
TOTALE ATO	-€ 11.655.249

5. di confermare per l'anno 2020 lo Schema di contratto di servizio approvato con deliberazione di questo Consiglio n. 68 del 17 dicembre 2014, apportandovi i necessari aggiornamenti specificati in premessa;
6. di confermare gli importi dovuti dai gestori degli impianti a titolo di penale in caso di mancata continuità dell'erogazione del servizio, così come stabiliti con la medesima deliberazione consiliare n. 68/2014;
7. di conferire mandato al Direttore di provvedere alla stipula del contratto di servizio per lo smaltimento dei rifiuti urbani per l'anno 2020, nelle forme previste dalla normativa vigente, con i soggetti gestori degli impianti e/o poli impiantistici e secondo gli importi tariffari individuati nella presente deliberazione, secondo lo schema di contratto di cui al precedente punto 5. e in conformità agli importi a titolo di penale di cui al precedente punto 6.;
8. di trasmettere la presente deliberazione ai soggetti gestori degli impianti e/o poli impiantistici interessati, così come individuati nella presente deliberazione;
9. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti;
10. di dichiarare l'immediata eseguibilità della presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.

Allegato alla deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 66 del 28 ottobre 2019

Oggetto: Servizio Gestione Rifiuti Urbani. Regolazione del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani per l'anno 2020: determinazione dei flussi verso gli impianti di smaltimento e definizione del relativo costo ai sensi dell'art. 16 della l.r. Emilia-Romagna 23 dicembre 2011 n. 23 e dell'art. 25, comma 4, del d.l. 24 gennaio 2012 n. 1.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Direttore
Responsabile ad interim
Area Servizio
Gestione Rifiuti Urbani
F.to Ing. Vito Belladonna

Bologna, 28 ottobre 2019

Approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to Assessore Francesca Lucchi

Il Direttore
F.to Ing. Vito Belladonna

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione)

Bologna, 26 novembre 2019

Il Direttore
F.to Ing. Vito Belladonna